

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2257

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE LEONARDIS, MONTE, DEL GIUDICE, GERBINO, FRANZO, PREARO, SODANO, SCHIAVON, BOLLA

Presentata il 15 giugno 1960

Provvidenze per la diffusione di sementi elette di cotone

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle auspiccate trasformazioni colturali, la cotonicoltura può assumere una notevole importanza nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole. Il cotone, infatti, per il suo adattamento alle zone ove l'aridità estiva del suolo ed il clima caldo-arido non consentono la vita ad altre piante, è una ottima sarchiata primaverile-estiva la quale, opportunamente introdotta negli ordinamenti aziendali, può contribuire a risolvere il problema agronomico della rotazione con notevole vantaggio dell'economia agricola.

In questi ultimi anni si è notato un confortante, progressivo interesse degli agricoltori a questa coltura. Alcuni dati possono dare una idea dello sviluppo da essa assunto nelle zone maggiormente interessate:

Provincia di Foggia:			
Anno 1950	Ettari		500
» 1959	»		5.000
Basso Molise:			
Anno 1954	»		5
» 1959	»		2.500
Maremma tosco-laziale:			
Anno 1956	»		20
» 1959	»		500
Sicilia:			
Anno 1959	»		10.000

È da tenere presente, inoltre, che la coltura del cotone assorbe annualmente un

notevole numero di giornate lavorative, principalmente di donne e ragazzi, nei periodi (mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre) in cui maggiormente si fa sentire la disoccupazione o la sottoccupazione, con evidente notevole vantaggio della economia familiare dei piccoli coltivatori e dei braccianti.

Nelle zone di riforma fondiaria, poi, utilizzando la forza lavorativa del nucleo familiare, la cotonicoltura sta creando migliori condizioni economiche anche per l'apporto che essa può dare all'incremento del patrimonio zootecnico in quanto il seme di cotone, oltre a dare una notevole quantità di olio pregiato di cui siamo importatori, fornisce dei mangimi altamente nutritivi.

Per le ragioni innanzi esposte ed allo scopo di favorire la diffusione di sementi elette, viene ravvisata l'opportunità di estendere al seme di cotone le provvidenze previste dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione di sementi selezionate.

È auspicabile, pertanto, che, in occasione dell'attuazione dell'articolo 15 del Piano Verde, venga creata una Stazione sperimentale per la ricerca e la selezione di sementi di cotone, sicché possano acquisirsi razze a ciclo biologico breve e a raccolte concentrate e con una sempre maggiore resa unitaria per ettaro.

Poiché, peraltro, la cotonicoltura è, come innanzi detto, in via di sviluppo e il prezzo del cotone è molto elevato, l'unità proposta

di legge prevede, per la distribuzione gratuita agli aventi diritto, che il costo della semente distribuita venga elevato da lire 5.000 a lire 10.000.

La spesa per gli interventi volti alla diffusione di sementi selezionate di cotone

non può destare alcuna preoccupazione, sia perché le zone interessate a questa coltivazione sono limitate a parte del Mezzogiorno e delle Isole, sia perché ad essa si può far fronte con i mezzi finanziari stanziati con la legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate previste dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sono estese, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, alle sementi di cotone.

ART. 2.

La semente di cotone distribuita gratuitamente con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, non può superare, per ciascuna annata e per ciascun interessato, il costo di lire 10.000.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.